



GIOVANI si



Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Toscana



ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DEL
TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1**

**“MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA
COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (BANDO COMPLETO)”**

ANNUALITÀ 2022

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	12
3.2.1 Localizzazione degli interventi	12
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	12
3.2.3 Ambiti e settori di intervento	13
3.2.4 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ..	13
3.2.5 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola	13
3.2.6 Norme di protezione ambientale	14
3.2.7 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	14
3.2.8 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	14
3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	15
3.3 Massimali e minimali	15
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto	16
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	16
3.4.2 Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento a saldo	17
3.4.3 Varianti in corso d'opera	17
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	17
3.5.1 Normativa di riferimento	17
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	18
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	19
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	19

3.5.5	Interventi/spese non ammissibili	19
3.6	Intensità del sostegno.....	20
3.7	Cumulabilità.....	21
4.	Modalità e termini di presentazione della domanda.....	22
4.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	22
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	22
4.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	22
5.	Valutazione e istruttoria della domanda	24
5.1	Criteri di selezione/valutazione.....	24
5.2	Formazione della graduatoria.....	30
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	31
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	31
5.5	Istruttoria di ammissibilità	31
5.6	Correzione degli errori palesi	31
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	32
6.1	Atto per l'assegnazione dei contributi	32
6.2	Impegni del beneficiario.....	33
6.3	Modifiche dei progetti	34
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	34
7.	Erogazione e rendicontazione	35
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	35
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	35
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	35
8.	Verifiche, controlli e revoche	35
8.1	Verifica finale dei progetti	35
8.2	Rinuncia	35
8.3	Controlli e ispezioni.....	35
8.4	Sanzioni.....	35
9.	Disposizioni finali	36
9.1	Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati).....	36
9.2	Responsabile del procedimento.....	36
9.3	Disposizioni finali.....	37
ALLEGATO I - Investimenti per la sicurezza sul lavoro		37

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione al tipo di operazione denominato "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

E' stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" versione 10.1 approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021 (**di seguito "PSR"**), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 5.0" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 (**di seguito "Disposizioni Comuni"**) e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione del tipo di operazione 4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022".

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globali della stessa.

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **26 milioni di euro**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali).

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
 2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
 3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
 4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
 5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

4. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano, in tutto o in parte, di provenienza unionali per ciascuna voce oggetto della domanda;
5. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico in tutto o in parte di provenienza unionale sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino per i quali si applicano le norme sulla complementarità fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarità fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicola".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti¹.

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarità contributiva), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 5) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di saldo una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 così come modificata dalla Decisione della Giunta Regionale n. 23 del 3/2/2020 e dalla Decisione di Giunta Regionale n. 18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

¹ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1) deve essere verificato per ogni pagamento.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli investimenti di seguito elencati riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" previsto nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".

Gli investimenti e le spese ammissibili sono quelli elencati di seguito:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Ai fini del presente bando si definiscono "Fabbricati produttivi aziendali" i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Negli investimenti di seguito elencati è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

- **A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;

- **A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI** (miglioramento ambientale)

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

- **A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI** (miglioramento ambientale);

- **A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE** (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale)

Rientrano nella definizione di "strutture per lo stoccaggio" gli invasi, i serbatoi e le vasche per lo stoccaggio delle "acque riciclate"; sono, invece, esclusi i pozzi.

Ai fini dell'operazione si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di miglioramento comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite (impermeabilizzazione), la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al trattamento delle acque riciclate vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti in reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

- **A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:**

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;

- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Il materiale di propagazione impiegato nei suddetti impianti deve essere conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Sono esclusi dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del successivo paragrafo "Ulteriori interventi/spese non ammissibili");
- e) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico);
- f) gli impianti che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l'area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l'attestato di controllo delle piantine preventivamente mirorizzate nei modi e nei termini riportati all'art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato alla domanda di pagamento.

Se durante il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" l'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.

Le tartufaie coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), di tartufi scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) e uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin), di tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico), di tartufo brumale (*Tuber brumale* Vitt.) e tartufo moscato (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori e/o per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94. In questa voce rientra anche la realizzazione di una nuova recinzione con le caratteristiche di cui sopra e distanziata da una già esistente il cui scopo è quello di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento;
- recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale):

- realizzazione di muretti a secco;

- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) realizzazione di recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni)

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuove recinzioni con struttura portante in legno e/o metallica in grado di garantire un adeguato livello di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio attraverso la realizzazione, ad una data distanza di sicurezza, di recinzioni che circoscrivono la stalla e/o il ricovero nel quale vengono allevati gli animali) e/o di garantire un adeguato livello di protezione in caso di attacco dell'allevamento da predatori.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito. Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili" ovvero quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo. I suddetti manufatti devono essere posizionati all'interno dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto, salvo non sia indicato diversamente.

Le suddette "strutture mobili" possano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici):

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- recinti mobili, sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica, inclusi i sistemi di protezione elettronici/ultrasonici a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo);

2) allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelievo e la distribuzione degli alimenti;
- arnie e altra attrezzatura per l'apicoltura esercitata in forma stanziale e/o nomadista;
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- manufatti e recinzioni antipredazione, incluse le recinzioni elettrificate;

- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali, a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda; nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributore per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata in domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;

6) agricoltura di precisione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione:
 - i. Rilevazione ed elaborazione dei dati relativi a uno o più delle caratteristiche sotto elencate al fine di ottenere informazioni utili per la gestione delle operazioni colturali dell'UTE indicata nella domanda quali lavorazione del terreno, streek tillage, controllo interrimento residui, semina/trapianto, trattamenti fitosanitari e concimazioni, raccolta selettiva, diradamento frutti, sfogliature, patate verdi, etc:
 - a. chimico-fisiche del terreno, (ad esclusione del fabbisogno idrico);
 - b. microclimatiche anche attraverso l'acquisto e l'installazione di capannine metereologiche;
 - c. della coltura nelle sue fasi di sviluppo;

- d. della produzione ottenuta in termini di qualità/quantità della stessa anche attraverso l'acquisto ed impiego di droni;
- ii. guida assistita o semi automatica, posizionamento (GPS) e informazione geografica (GIS), sistema isobus, fleet management al fine di monitorare e controllare le modalità di esecuzione delle operazioni colturali e/o degli spostamenti delle macchine;
- iii. distribuzione dei fitofarmaci e/o dei fertilizzanti con dosaggio a rateo variabile o a getto mirato o che sono in grado di adattare la distribuzione in funzione delle caratteristiche pedo-climatico-ambientali dell'UTE indicata in domanda e delle esigenze puntuali della coltura;

I suddetti sistemi/sensori (eccetto droni e stazioni per la rilevazione dei dati meteorologici e climatici) possono essere presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o possono essere installate, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.

6) zootecnica di precisione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione:
 - a) rilevazione della posizione dell'animale al pascolo (localizzazione e posizionamento geografico);
 - b) rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti il benessere dell'animale come lo stato produttivo, lo stato di salute e riproduttivo di ciascun animale, le sue esigenze nutrizionali;
 - c) rilevazione dati dei singoli alimenti;
 - d) calibrazione dei singoli alimenti che compongono la dieta dell'animale;
 - e) gestione della razione alimentare in funzione delle esigenze dell'animale o di gruppi di animale.

I suddetti sistemi/sensori possono essere presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o possono essere installate, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.

- **A.8 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014** (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività produttive aziendali.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggere; ortofruttili compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse anche le attività di trasformazione/lavorazione, conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.

3.2.4 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

3.2.5 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e ss.mm.ii).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.6 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i, D.Lgs 152/06 e s.m.i, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.7 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013)
 - a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese;

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.8 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;

Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1), è correlato:

- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curriculari, nei modi e nei termini previsti nella L.R. 32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

secondo i valori contenuti nella tabella seguente:

Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

		N° Occupati		
		<3	3-6	>6
N° Tirocini	0	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1	200.000 €	250.000 €	250.000 €

	2		350.000 €
--	----------	--	-----------

Con il termine "occupato" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine "occupato", come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine "occupati" i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Quelli che non soddisfano tale condizione non sono conteggiati ai fini del calcolo del massimale di contributo.

Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a **150.000,00 €**.

Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E' concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinato in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curriculare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I tirocini offerti dal beneficiario devono essere inseriti, dal soggetto promotore, sul sito di borsa lavoro (<https://lavoro.regione.toscna.it/Toscanalavoro>). Inoltre ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.1) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **5.000** euro.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.1) il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termini reattivi alla presentazione della domanda di pagamento a saldo

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo è determinato sia in funzione della complessità dell'operazione sia in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE. Pertanto, a titolo ordinatorio, può essere riconosciuto un termine massimo di 360 giorni per investimenti che prevedono lavori e/o acquisti.

E' possibile la concessione di una sola proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento fino ad un massimo di 180 giorni complessivi tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

3.4.3 Varianti in corso d'opera

Al richiedente è concesso di richiedere una sola variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Nel caso di acquisto di **"Trattori e mietitrebbie"**, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA comprendente 10 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti **nella versione denominata "Aggiornamento dei valori OSC – marzo 2022"; per quanto riguarda gli accessori per la trattatrice e per le mietitrebbie valgono gli indirizzi gestionali descritti nella versione della metodologia datata dicembre 2020**. Entrambi i documenti sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Nel caso delle **"Spese Generali"** collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione **"Aggiornamento 2021"** consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Nel caso di acquisto di **"Frantoi Oleari"**, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione datata **"Dicembre 2020"**, consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

La capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura deve essere certificata dalla ditta produttrice o da un consulente esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare alla domanda di sostegno.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con **DGR n. 46 del 21 gennaio 2022** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa fatto salvo quanto segue.

Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi **impianti arborei** si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia di coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il costo per ettaro dell'impianto "base" e delle eventuali "voci aggiuntive". Le voci aggiuntive ammissibili nel presente bando sono: scasso, impianto antigrandine, shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. Dette "voci aggiuntive" potranno essere riconosciute a condizione che siano ammissibili nel presente bando e siano eseguite in fase di realizzazione dell'impianto arboreo. Può essere riconosciuto l'UCS relativo alla realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura acclive a condizione che ricorrano le condizioni previste dalla metodologia. Non sono ammissibili, le "voci aggiuntive" collegate alla realizzazione dell'impianto di irrigazione (impianto irriguo e sostegno all'impianto irriguo). Dette tabelle sono state elaborate secondo la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). **Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione "aggiornamento 2020"**, consultabili al seguente <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>.

Ulteriori dettagli collegati all'utilizzo della metodologia dei costi standard, sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, a cui si rinvia per maggiori dettagli:

- orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati - mietitrebbie/trattrici;
- orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati – nuovi impianti arborei;
- Faq inerenti la metodologia "Frantoi oleari".

Detti documenti sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

In linea generale, dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.1" - lettera A.6 "miglioramenti fondiari" - di seguito elencati:

- "1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- "2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo trattino di detto punto);
- "3) Sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto).

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
4. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
5. strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui

alla lettera A.3 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1";

6. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
7. interventi finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola, ai sensi degli artt. 46 e 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e, limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, se non rispettano quanto previsto al precedente paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola";
8. gli impianti di cui al punto 1 lettera A.6 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1" che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso;
9. la realizzazione di drenaggi;
10. realizzazione di fondi chiusi;
11. realizzazione o interventi di miglioramento di pozzi;
12. costi di ammortamento;
13. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
14. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
15. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
16. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ssmmii; di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica);

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 4.1.1.	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali; Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana; - 10% in caso di "giovane agricoltore" che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni e di seguito elencate: - avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione [1]; - essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione.

[1] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

3.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.". A tal fine il soggetto, nella relazione allegata alla domanda di aiuto e alla domanda di pagamento, è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni con riferimento a ciascuna voce di spesa inserita nel progetto per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo richiesto/riconosciuto etc).

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it o dal seguente link <https://www5.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto **a decorrere dal 09 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 del 04 luglio 2022.**

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE o l'UPZ principale o l'UPT principale in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

L'UTE, l'UPZ principale o l'UPT principale indicata in domanda deve essere classificata tale nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..).

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
7. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
8. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione qualitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
9. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
10. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
11. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
12. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredata da documentazione tecnica dell'impianto;
13. nel caso di acquisto di un impianto di frangitura oleario, capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura certificata della ditta produttrice o da un consulente esperto in materia tramite apposita perizia;

14. descrizione del progetto, anche con l'ausilio di elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera). Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Nel caso di realizzazione di tartufaie coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell'intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;
15. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
16. le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc) di cui al precedente paragrafo "Cumulabilità";
17. nel caso delle spese di progettazione, allegare il file in excel scaricato dalla domanda di aiuto opportunamente compilato;

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
I Territorio	a.1) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona B; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona B;	3
	a.2) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C1; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona C1;	4

	<p>a.3) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - l'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; 	6
	<p>b) la priorità è attribuita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL; - L'UPZ/UPT principale indicata in domanda ricade interamente in zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL; 	4
<p>1) I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) non sono cumulabili;</p> <p>2) I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili;</p> <p>Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda.</p> <p>Nel caso di UPZ/UPT la priorità è riconosciuta quando l'unità produttiva è geolocalizzata all'interno di una zona meglio descritta in ciascun criterio di cui alla lettera a) e b).</p>		
II Certificazione di qualità	<p>a.1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.</p>	2
	<p>a.2) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all'Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.</p>	2

	<p>b) Il soggetto richiedente si trova in una o più delle seguenti situazioni:</p> <p>1) ha, tutti o una parte, dei propri prodotti aziendali, con esclusione di quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP;</p> <p>2) è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni/attestazioni volontarie di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); - UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); - ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; - ISO 50001 sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE - ISO UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari - Vivaifiori; - Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali. 	2
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili		
III Genere femminile	a) il soggetto richiedente, è di genere femminile	2
<p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 		
IV Settori di intervento	<p>a) Almeno il 30% di Standard Output totale dell'UTE indicata in domanda, risultante dalla superficie agricola utilizzata del piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162/2015 e/o dalla consistenza di stalla, è riferita ad uno o più dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenere) • bovino • ovi-caprino • suinicola (limitatamente agli allevamenti iscritti nel rispettivo libro genealogico delle razze autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004 e ssmmii) 	5

	<ul style="list-style-type: none"> • olivicolo • ortofrutticolo per uno dei prodotti inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "07 e 08"; non rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12" • ortofrutticola con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. 	
	<p>b) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1, si trova in almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) realizza nuovi oliveti con superficie minima di 10.000 mq e con densità di impianto minima di 270 piante/ha da realizzarsi con varietà appartenenti al germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 e ssmmii. Per le varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino e Pendolino, deve essere impiegato materiale vivaistico certificato nell'ambito del servizio nazionale di certificazione volontaria "stato sanitario virus esente (VF)" ai sensi dei decreti ministeriali 4/5/2006 e 20/11/2006. Per le altre varietà può essere impiegato materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante;</p> <p>2) effettua interventi per recuperare una superficie minima di 10.000 mq di oliveti esistenti ed abbandonati al fine di ripristinarne la loro produttività. Gli oliveti sono considerati abbandonati quando non sono stati oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da esserne visibilmente riconoscibile da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree e l'incuria.</p>	2
	<p>I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili;</p> <p>Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda;</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii. Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate. Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.</p>	

V Dimensione aziendale	a.1) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output è entro la V classe (fino a < 25.000 €)	5
	a.2) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output rientra nella VI classe (da 25.000 € a < 50.000€)	4
	<p>Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda;</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.</p> <p>Culture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate.</p> <p>Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.</p>	
VI Tipologia di investimenti	<p>a) Nella domanda del tipo di operazione 4.1.1 l'incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore, di cui all'Allegato 1 del presente documento, è:</p> <p>1. da = > 10% a = < 30%</p> <p>2. da > 30% a = < 50%</p> <p>3. > 50 %</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>
	b) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1 realizza ex novo recinzioni, per un investimento minimo di 20.000 euro, destinate univocamente all'allevamento iscritto nel rispettivo libro genealogico di razze suine autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della L.R. 64/2004 ssmmii. Al fine del riconoscimento della priorità concorrono solo gli interventi di miglioramento fondiario e non l'acquisto e installazione di dotazioni aziendali come le recinzioni mobili.	2
	c) il richiedente, per mezzo del tipo di operazione 4.1.1, acquista sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione:	

	<p>1) rilevazione ed elaborazione dei dati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la produzione agricola</u>, inerenti le caratteristiche chimico-fisiche del terreno (ad esclusione del fabbisogno idrico) e/o microclimatiche e/o della coltura nelle sue fasi di sviluppo e/o della produzione ottenuta in termini di qualità/quantità; ai fini della priorità <u>rientra anche l'acquisto di droni e/o di capannine metereologiche</u>; - <u>la produzione zootecnica</u>, inerenti il benessere degli animali e/o i singoli alimenti e/o la calibrazione dei singoli alimenti che compongono la dieta e/o la gestione della razione alimentare in funzione delle esigenze dell'animale o di gruppi di animali; <p>2) sistemi di guida assistita e/o semi automatica e/o sistemi di posizionamento (GPS) e/o di informazione geografica (GIS) e/o sistema Isobus e/o fleet management e/o di rilevazione della posizione dell'animale al pascolo;</p> <p>3) sistemi che consentano la distribuzione dei fitofarmaci e/o dei fertilizzanti con dosaggio a rateo variabile o a getto mirato o che sono in grado di adattare la distribuzione in funzione delle caratteristiche pedo-climatico-ambientali dell'UTE indicata in domanda e delle esigenze puntuali della coltura;</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p>
<p>I punteggi di cui ai punti a), b) e c) sono cumulabili. I punteggi di cui ai punti c.1), c.2) e c.3) sono cumulabili a condizione che sia dimostrata l'introduzione in azienda di uno o più sistemi che appartengono a punti diversi. Il punteggio della priorità di cui al punto c) (Agricoltura di precisione) è riconosciuta quando i sistemi/sensori (eccetto per i droni e stazioni per la rilevazione dei dati metereologici e climatici) sono presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o vengono installati, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.</p>		
<p style="text-align: center;">VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali</p>	<p>a) Il richiedente si trova almeno in una delle seguenti situazioni:</p> <p>1) mette a disposizione tutte od una parte, delle superfici che compongono l'UTE indicata in domanda a terzi per lo svolgimento dell'attività di apicoltura per almeno una fioritura di una o più colture oggetto del tipo di operazione in questione a partire dall'anno di riferimento della domanda di aiuto;</p> <p>2) alla presentazione della domanda di aiuto è un apicoltore registrato con la tipologia di attività "produzione per commercializzazione/apicoltore professionista" nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014 ed è in possesso di almeno 40 alveari risultanti dalla stessa registrazione nella banca dati apistica.</p> <p>Non rientra nell'attività di apicoltura quella finalizzata alla produzione di miele per autoconsumo.</p> <p>Il richiedente, nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), entro l'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e/o alla presentazione della domanda di pagamento presenta all'ufficio competente per l'istruttoria la documentazione che attesti la</p>	<p style="text-align: center;">2</p>

	presenza nell'UTE oggetto della domanda di alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ssmmii).	
Totale		47

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e di saldo.

Sono verificati in sede di ammissibilità prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del saldo è fatta eccezione per i criteri:

1. "Territorio – lettere a) e b)", "Settori di intervento – lettere a) e b)", "Dimensione aziendale – lettera a)", per i quali la verifica, con riferimento al piano delle coltivazioni, deve essere effettuata tenuto conto dell'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto e di saldo;
2. "Certificazione di qualità" – punto a.2 (soggetti iscrivibili)" per il quale la data della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco pubblico degli operatori biologici deve essere antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione al suddetto Elenco sia antecedente alla data di emissione dell'atto di assegnazione;
3. "Settori di intervento – lettera c)", "Tipologia di investimenti – lettere a), b) e c) la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento e ammessi al pagamento in sede di istruttoria a saldo;
4. "Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) per il quale la verifica va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e/o alla presentazione della domanda di saldo che attesti la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità dell'11/08/2014 e ss.mm.ii).

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente al criterio "Territorio – lettera a)", "Dimensione aziendale – lettera a)", "Tipologia di investimenti – lettera a) (sicurezza) e c) (agricoltura di precisione)" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **dei 5 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella

domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una data graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria scade in caso di apertura di nuovo bando sul tipo di operazione 4.1.1 (bando completo) e comunque non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale).

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Varianti in corso d'opera" del presente documento;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento di saldo" del presente documento;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento di saldo" del presente documento;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dal Decreto del Direttore di Artea n. 134 del 28/11/2018 e ss.mm.ii;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli...";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione della GRT n. 4 del 25/10/2016.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI. L'UCI provvede ad

inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità e i tassi di contribuzione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/UPS" delle suddette "Disposizioni comuni";
- d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni ed a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità", nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme sulla cumulabilità comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- g) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- h) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- k) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- l) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- m) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- n) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- r) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;

- s) quando pertinente, ad acquisire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art. 3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- t) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- u) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- v) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema Artea della domanda di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- w) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- x) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- y) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- z) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- aa) rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale;
- bb) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- cc) possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- dd) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il massimale di contributo sarà rimodulato come previsto nel presente documento;
- ee) adempiere a quanto previsto dall'articolo Art. 86 "Esercizio e limitazione del pascolo" del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R/2003), nei tempi previsti dal paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" delle disposizioni comuni.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

In tutti i suddetti casi restano ferme le limitazioni previste al precedente paragrafo "Varianti in corso d'opera" del presente bando.

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento attraverso richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.
I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione/gestione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti> e il portale di Giovanisi (www.giovanisi.it).

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 144 del 24/11/2021.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso dell'UTE/UPS.

X -----X

ALLEGATO I - Investimenti per la sicurezza sul lavoro

A) Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli

Investimenti ammissibili	Documentazione per Istruttoria (I) e Accertamento finale (A)
<p>1. Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotate di parapetti normali posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, utili per l'accesso e/o lo stazionamento a strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici situati in luoghi o ambienti di lavoro adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs 09 aprile 2008 n. 81, e smi, artt. 63, 64 ed allegato IV (1.7.2.1 – 1.7.2.1.1 – 1.7.2.1.2 – 1.7.2.1.3 – 1.7.2.1.4 – 1.7.2.2 – 1.7.2.3 – 1.7.3).</p> <p>Norme di buona tecnica</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e Calcolo della portata</p> <p>(A): Attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale</p>
<p>2. Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi attraverso la realizzazione di banchine e rampe di carico, sostituzione</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata. Dalla medesima relazione si dovrà inoltre evincere</p>

<p>dei gradini con rampe.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.</p>	<p>l'effettivo miglioramento apportato nella lavorazione (e non un mero intervento necessario sulla base della valutazione dei rischi – art. 168 co. 1 D.Lgs. 81/08). (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>3. Interventi di segregazione e/o di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) a raggiungere valori di Leq inferiori a 80 dB (A) all'interno dell'ambiente di lavoro oggetto dell'intervento</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di interventi e indicazione dei risultati presumibili. La misurazione fonometrica è realizzata da personale qualificato; per personale qualificato si veda quanto specificato nelle indicazioni operative del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome "D. Lgs 81/2008 titolo VIII, capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro". (A): dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.</p>
<p>4. Allestimento di corridoi di movimentazione del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali. (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>5. Allestimento di corridoi di contenimento del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali. (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>6. Allestimento della fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>

sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html	
---	--

B) Investimenti aventi ad oggetto macchinari, impianti, attrezzature

Investimenti ammissibili	Documentazione per Istruttoria (I) e Accertamento finale (A)
<p>1. Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio.</p> <p>Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 111; allegato V, parte II punto 4.2 Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi (comprese le condizioni dei pavimenti degli ambienti di lavoro in cui le medesime devono essere utilizzate) da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità. (A): Fattura di acquisto e documentazione prevista dalla norma vigente.</p>
<p>2. Acquisto di cestello elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta.</p> <p>Riferimento normativo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 71; allegato V parte II punto 4.1 Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità. (A): Fattura di acquisto; certificato di omologazione rilasciato da Ispesl; libretto d'uso e manutenzione.</p>
<p>3. Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Dalla medesima relazione si dovrà inoltre evincere l'effettivo miglioramento apportato nella lavorazione (e non un mero intervento necessario sulla base della valutazione dei rischi – art. 168 co. 1 D.Lgs. 81/08). (A): Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.</p>
<p>4. Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso, azionabile dall'esterno che consentano la liberazione di un animale per volta.</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>5. Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali (A): Attestazione di conformità delle opere</p>

<p>bovini” ISPEL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>realizzate al progetto</p>
<p>6. Acquisto di arla di medicazione mobile.</p> <p>Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPEL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>7. Acquisto di arla di medicazione fissa.</p> <p>Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPEL e C.R.P.A. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078001_sistemi-e-tecnologie-di-sicurezza.html</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>
<p>8. Dotazione migliorativa supplementare su un nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa.</p> <p>Si considera dotazione migliorativa supplementare la presenza di tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premiscelatore; - accessorio di lavaggio automatico delle confezioni di prodotti fitosanitari vuote; - sistema automatico per il lavaggio dell’impianto da residui di prodotti fitosanitari; - per le barre irroratrici verticali: uso di ugelli antideriva con sistema di orientamento del getto mirato verso le parti “target” della coltura trattata, onde ridurre ulteriormente i prodotti fitosanitari dispersi in ambiente; - per le barre irroratrici orizzontali: uso di ugelli antideriva con getto ad angolo variabile o comunque adattabile per la riduzione della dispersione in aree non coltivate, durante le "passate" della macchina operatrice/trattrice; 	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>9. Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro.</p> <p>Per dotazione migliorativa supplementare si intende l’acquisto di uno o più dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dispositivo di avviamento elettrico anziché di quello meccanico nelle attrezzature di lavoro; 2. sistema tecnologico di monitoraggio delle condizioni operative; <ul style="list-style-type: none"> - sistemi per la riduzione delle vibrazioni trasmesse dal macchinario all’operatore, quali: 	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Vibrazioni mano - braccio: <ul style="list-style-type: none"> - staffe o maniglie antivibranti: - sistemi per la riduzione delle forze di presa o di spinta esercitate dall'utilizzatore sull'utensile vibrante.^[1]_[SEP] • Vibrazioni corpo intero: <ul style="list-style-type: none"> - Sedili ergonomici ed anti-vibrazioni 	
<p>10. Acquisto di una delle seguenti attrezzature volte ad eliminare le cadute dall'alto nelle operazioni di raccolta:</p> <p>a) Acquisto di agevolatori di operazioni manuali con le seguenti caratteristiche tecniche: dotati di staffe o maniglie antivibranti o adeguato sistema antivibrante con livelli di vibrazioni al sistema mano-braccio rilevate sull'impugnatura, indicate nel libretto d'uso e manutenzione, a_w (rms) $\leq 5\text{m/s}^2 +/2 \text{ m/s}^2$ e peso della attrezzatura impugnata dall'operatore, indicato nel libretto d'uso e manutenzione, $\leq a 3,5 \text{ Kg}$; Per i modelli spalleggiati il peso dei componenti spalleggiati deve essere $\leq a 3,5 \text{ Kg}$</p> <p>b) Acquisto di agevolatori meccanici da collegare a trattrici agricole;</p> <p>Riferimento normativo: D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i: -Titolo VII capo I, capo III - art. 71 allegato V; Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare;</p> <p>(A): Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.</p>